



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

N. 333/H/N43

Roma, 18 gennaio 2017

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO	<u>LADISPOLI - ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

**OGGETTO:** “Procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta con modello ML/C-Art.1880 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66”

Con la circolare del 20/12/2016 la Direzione Centrale di Sanità di questo Dipartimento, al fine di uniformare, da parte dei medici della Polizia di Stato la procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta mediante il cosiddetto mod C, ha reso noto il contenuto della circolare diramata in data 25/07/2016 dall’Ispettorato Generale di Sanità Militare.

Pertanto con la presente si trasmettono le direttive sopra indicate per gli aspetti propri degli Uffici periferici competenti all’avvio della procedura di cui si tratta.

**Il Direttore Centrale**

**Papa**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

\*\*\*

Prot.n.850/A. A8-10047

Roma, 20 DIC. 2016

OGGETTO: Procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta con modello ML/C - Art. 1880 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche (Codice dell'Ordinamento Militare).

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali 3° Settore - Sanitario	<u>ROMA</u>
ALL' UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>ROMA</u>
ALL' UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO - Ufficio di Vigilanza	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE Servizio Centrale di Protezione - Divisione I	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE Servizio Centrale Antiterrorismo - N.O.C.S.	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE Centro Polifunzionale - Scuola Tecnica di Polizia	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AL SERVIZIO OPERATIVO CENTRALE DI SANITA'	<u>ROMA</u>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

\*\*\*

- 2 -

ALL' OSSERVATORIO CENTRALE PER LA TUTELA DELLA  
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI  
LAVORO SEDE

AI COORDINATORI SANITARI LORO SEDI

AL COLLEGIO MEDICO LEGALE MINISTERO DIFESA -  
Via S. Stefano Rotondo 4 ROMA

e, per conoscenza:

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ROMA

Al fine di uniformare le procedure relative alla redazione del modello C da parte dei medici della Polizia di Stato e fornire chiarimenti in merito ad alcune problematiche insorte al riguardo, si rende noto il contenuto della circolare diramata in data 25 luglio 2016 dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa e di recente pervenuta a questa Direzione Centrale.

Con l'approvazione del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare - C.O.M.) e successive modifiche, la procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta mediante il cosiddetto "modello C" ha subito alcune innovazioni di rilievo.

In particolare, l'art. 1880 del C.O.M., come modificato dall'art. 13 comma 1, lett. b) del D.lgs. 28 giugno 2014 n. 8, prevede che il modello C, istruito e compilato per la parte di competenza dall'Ufficio/Reparto dal quale l'interessato dipende, sia redatto anche allorquando le lesioni



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

\*\*\*

- 3 -

traumatiche da causa violenta non abbiano comportato inizialmente il ricovero in strutture sanitarie militari o civili.

Il Direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'art. 195 del COM (Policlinico Militare di Roma, Centri Ospedalieri Militari, Dipartimenti Militari di Medicina Legale) può, infatti, esprimere il giudizio diretto sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da un'autorità sanitaria militare o da una struttura pubblica del S.S.N. o da una struttura estera militare o civile.

In considerazione di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 1880 del C.O.M., risulta comunque necessario che il giudizio medico-legale di dipendenza da causa di servizio venga espresso durante la degenza dell'infermo.

Ciò comporta che, al termine dello stato di malattia/convalescenza fruito e documentato attraverso ogni tipo di certificazione sanitaria, prima della ripresa dell'attività di servizio venga disposto il ricovero presso una delle strutture sanitarie di cui al citato art. 195, anche in regime di Day Hospital, facendo contestualmente pervenire alla direzione delle suddette strutture il modello ML/C debitamente compilato nella Parte I, con copia della documentazione sanitaria inerente la lesione traumatica subita (referto di P.S., cartelle cliniche, lettera di dimissione ospedaliera, referti specialistici/strumentali, certificazioni mediche di malattia/convalescenza, ecc.).

Occorre precisare che non è possibile procedere all'istruzione del modello C in caso di infortunio "in itinere", essendosi l'evento lesivo verificato, nella circostanza, al di fuori del contesto di servizio e venendo, perciò, meno la possibilità di descrivere uno degli elementi essenziali costituito dalla "qualità del servizio prestato dall'infortunato al momento dell'incidente".



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

\*\*\*

- 4 -

Si allega, ad ogni buon fine, la circolare inerente l'oggetto dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa, riportante il nuovo modello ML/C.

I Sigg. Coordinatori Sanitari in indirizzo sono pregati voler diffondere la presente circolare a tutte le Sale Mediche degli Enti e Reparti ubicati nelle aree territoriali di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Roberto SANTORSA

Tm/



**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**  
*ISPettorato Generale della Sanità Militare*

PdC. Col. mc. L. LISTA  
polmcom@igosan.difesa.it  
Tel. Mil. 1059012 - Civ. 0677739012

Allegati: 2

**OGGETTO:** Procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta con Modello ML/C - Art. 1880 del D. l. gs. 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche (Codice dell'Ordinamento Militare).

**A:** INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

~~~~~

**1. Premessa**

Con l'approvazione del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche, Codice dell'ordinamento Militare (COM), la procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta mediante il cosiddetto "modello C" contempla alcune novità di rilievo, secondo quanto previsto nell'art. 1880<sup>1</sup>.

Conseguentemente, si è provveduto ad elaborare la presente circolare unitamente ad un nuovo "modello ML/C", in allegato B, che recepiscono le modifiche/integrazioni apportate dall'art. 1880 del COM sulla materia in argomento, verso contemporanea disapplicazione e sostituzione delle disposizioni contenute al Capo III della circolare di DIFESAN 30 luglio 1993, n. 1100/ML - 10/10, pubblicata sulla G.U. n. 251 del 25 ottobre 1993, nonché di ogni altra disposizione in contrasto con quanto contenuto nei seguenti paragrafi.

**2. Procedura con ricovero iniziata in strutture sanitarie militari o civili nazionali.**

- a) Se a seguito di lesioni traumatiche da qualsiasi causa prodotte, sempre che le stesse siano immediate o dirette con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa

<sup>1</sup> Così come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. B) D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8

violenta, si renda necessario il ricovero iniziale del soggetto in una delle strutture sanitarie militari di cui all'art. 195 del COM (Policlinico Militare di Roma, Centri Ospedalieri Militari, Dipartimenti Militari di Medicina Legale e, nei casi previsti, infermeria presidiaria di cui all'art. 199 del COM), il Comando o l'Ufficio dal quale l'interessato dipende provvede a istruire e compilare, per la parte di competenza, il modello ML/C (conforme al modello in allegato B) ed a farlo pervenire, in duplice esemplare, anche a mezzo PEC, alla direzione delle suddette strutture sanitarie militari nel più breve tempo possibile ovvero entro cinque giorni dall'avvenuto ricovero e comunque entro la data di dimissione dell'interessato.

- b) Ai fini della presente procedura si considera "iniziale" il ricovero avvenuto entro 10 giorni dalla data dell'evento traumatico presso una delle strutture sanitarie di cui al precedente para. 2a oppure presso una struttura sanitaria ospedaliera civile.
- c) La dichiarazione di lesione traumatica (DLT) compilata dall'autorità sanitaria militare deve specificare: le circostanze di modo, tempo e luogo in cui il fatto traumatico si è verificato durante il servizio, i sintomi subiettivi ed obiettivi constatati, le prime cure prestate, la diagnosi e la prognosi, il parere sulla relazione di causalità tra gli eventi di servizio e la lesione traumatica accertata.
- d) La relazione del Comandante del Corpo o del Reparto distaccato o Capo Ufficio deve precisare, oltre al tempo ed al luogo del fatto, anche il modo come questo è avvenuto, la qualità del servizio prestato dall'infortunato al momento dell'incidente, le generalità dei presenti all'accaduto; detta dichiarazione, ove possibile, deve essere corredata da prove testimoniali.
- e) Le notizie regolamentari di cui ai precedenti para. 2c e 2d, richieste dal modello ML/C, devono essere rilevate e trascritte con procedura d'urgenza ed il modello così compilato e completato delle generalità, deve essere subito direttamente trasmesso alla direzione della struttura sanitaria militare ove avviene il ricovero. Quando si tratti di infortuni verificatisi presso reparti distaccati o diversi dall'ente di appartenenza del militare, a questi compete lo svolgimento della procedura in questione, in quanto i necessari elementi di giudizio possono essere raccolti e trascritti soltanto dalle autorità sanitarie ed amministrative che hanno potuto rilevare e constatare l'infortunio stesso.
- f) Il direttore della struttura sanitaria, ricevuto ed esaminato il suddetto modello, sulla base dei rilievi clinici eseguiti nella struttura sanitaria o attraverso altre indagini diagnostiche ritenute necessarie, definisce la procedura compilando:
  - il Modello ML/C, nella parte di competenza, con il giudizio diagnostico dettagliato delle lesioni riportate, il giudizio sulla procedibilità per la definizione con Modello ML/C e sulla dipendenza o meno da causa di servizio delle lesioni traumatiche o di eventuali complicazioni, ivi compreso il decesso;

- il Modello MI, allegato B alla circolare n. 5000/2007 di DIFESAN – con la decisione sanitaria del caso adottata.

Le complicazioni o il decesso, sopraggiunti durante il ricovero in struttura militare o civile, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore della struttura sanitaria militare, con la apertura di un secondo modello MI/C.

I predetti giudizi devono essere partecipati all'interessato che sottoscrive per l'accettazione o meno; in caso di non accettazione, può essere eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di richiesta di dipendenza causa di servizio ai sensi del DPR 29 ottobre 2001, n. 461.

Il modello MI/C, compilato in duplice esemplare, deve avere numero progressivo annuale. Uno di essi viene trasmesso al Corpo di appartenenza del militare, con procedura d'urgenza, per i provvedimenti di competenza e per la conservazione nel fascicolo personale dell'interessato, l'altro è trasmesso e archiviato presso la Commissione medica ospedaliera (CMO) del Dipartimento Militare di Medicina Legale (DMML) competente per territorio dell'Ente di appartenenza del militare. Sul prospetto della cartella clinica di ricovero deve essere riportato e controfirmato dal Direttore della struttura sanitaria militare il giudizio in ordine alla dipendenza da causa di servizio con gli estremi del relativo modello MI/C.

- g) Nel caso di ricovero iniziale in struttura sanitaria civile, il modello MI/C, completato dalla DLT, redatta eventualmente utilizzando le risultanze del referto di pronto soccorso, e della relazione del Comandante di Corpo, deve essere fatto pervenire alla struttura sanitaria militare competente per territorio dell'Ente di appartenenza del militare in oggetto, ove successivamente, appena possibile, viene trasferito e ricoverato l'interessato nei termini e modalità indicate nel precedente para. 2a.

Il Comandante dell'Ente di appartenenza di cui al precedente capoverso, presi gli opportuni accordi con la Direzione della struttura sanitaria competente per territorio, segue il decorso clinico del ricoverato ed il successivo trasferimento presso di essa ai fini della definizione del modello MI/C.

In caso di mancato trasferimento presso struttura sanitaria militare, occorre definire la procedura in argomento secondo quanto previsto al successivo para. 3.

- h) Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, la classificazione tabellare prevista dal decreto Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modifiche, è devoluta alle Commissioni Mediche Ospedaliere interforze di cui all'art. 193 del COM; la concessione degli eventuali corrispondenti benefici, a domanda dell'interessato, deve essere richiesta nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti per ciascun istituto normativo.

- i) Al termine di eventuali periodi di assenza per malattia/convalescenza conseguente a lesioni traumatiche riconosciute dipendenti da causa di servizio secondo la procedura indicata in oggetto, nel caso di condizioni psico-fisiche del militare che a tutta evidenza non incidono sulla idoneità al servizio, il competente D.S.S. può confermare l'idoneità già posseduta, secondo quanto previsto e con le modalità indicate dalla citata circolare n. 5000/2007 di DIF/ESAN

**3. Procedura senza ricovero iniziale in strutture sanitarie militari o civili nazionali.**

- a) Per quanto attiene alla nuova fattispecie procedurale introdotta a seguito delle modifiche apportate all'art. 1880 del COM dall'art. 13, comma 1, lett. b) del D.lgs. 28 giugno 2014, n. 8, è necessario precisare alcuni aspetti essenziali allorché le lesioni traumatiche da causa violenta non abbiano determinato inizialmente il ricovero. Infatti, con la citata norma viene previsto che il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche può essere espresso dal Direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'art. 195 e, nei casi previsti, all'art. 199 anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da una autorità sanitaria militare o da una struttura pubblica del S.S.N. o da una struttura estera militare o civile.

Ne consegue che il modello MI/C può essere compilato anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da un'autorità sanitaria militare (D.I.T.) o da struttura pubblica del servizio sanitario nazionale (referto di Pronto soccorso ospedaliero) anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero.

- b) In considerazione di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 1880 del COM, risulta comunque necessario che il giudizio medico-legale di dipendenza da causa di servizio debba essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell'infermo. Pertanto, al fine di poter verificare e soddisfare la rigorosa criteriologia medico-legale imposta per il riconoscimento delle lesioni traumatiche in argomento risulta comunque necessario che, in tale fattispecie (assenza di ricovero iniziale), sussista una documentata continuità fenomenologica tra l'evento lesivo ed un necessario ricovero al termine della conseguente malattia/convalescenza senza soluzione di continuità, durante il quale dovrà essere definito il procedimento.

Pertanto, prima della ripresa dell'attività di servizio, al fine di poter definire la procedura in argomento, al termine dello stato di malattia/convalescenza fruito e documentato attraverso ogni tipo di certificazione sanitaria, per il militare deve essere disposto il ricovero, anche in regime di *Day Hospital*, tenendo conto delle esigenze cliniche/diagnostiche presso una delle strutture di cui ai citati art. 195 o 199 del COM, facendo pervenire contestualmente il Modello MI/C debitamente compilato nella Parte I, con annessa copia della documentazione sanitaria inerente la lesione traumatica subita

(Referto di P.S., cartelle cliniche/lettera di dimissione ospedaliera, referti specialistici/strumentali, certificazioni mediche di malattia/convalescenza, ecc.).

Il Direttore delle predette strutture sanitarie definisce la procedura compilando e completando il modello ML/C secondo quanto previsto al precedente para. 2.

#### **4. Ricovero iniziale in strutture sanitarie militari o civili all'estero.**

a) La procedura del modello ML/C è anche applicabile se a seguito di una lesione traumatica con le caratteristiche di cui al precedente para. 2. si renda necessario il ricovero iniziale del soggetto in uno stabilimento sanitario militare o civile all'estero; in tal caso il comando o l'ufficio dal quale l'interessato dipende, provvede a compilare per la parte di competenza il modello ML/C.

b) All'atto della dimissione dal luogo di cura di cui al precedente para. 4a, ai fini delle definizioni del modello ML/C, il soggetto deve essere rimpatriato ed avviato ad una struttura sanitaria militare nazionale, unitamente al predetto modello ML/C debitamente compilato.

Il Direttore della struttura sanitaria militare nazionale, ricevuto ed esaminato il suddetto modello, provvede a quanto già indicato nel precedente para. 2, per la parte di competenza.

c) In caso di mancato ricovero iniziale presso una struttura sanitaria all'estero, se il militare dopo il transito in struttura di pronto soccorso civile o militare, viene rimpatriato per motivi sanitari, la procedura può essere definita secondo quanto previsto ai precedenti para. 2 o 3, rispettivamente se ricorre il caso del ricovero iniziale o meno alla data di effettivo rimpatrio del militare.


d) Qualora, per qualsivoglia motivo, il soggetto non venga avviato ad una struttura sanitaria militare in Patria, il comando o ufficio di appartenenza, sulla scorta delle dichiarazioni utilizzate per la compilazione della parte di competenza del modello ML/C, provvede ad attivare la procedura d'ufficio secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione traumatica riportata.

#### **5. L'infortunio "in itinere".**

L'infortunio "in itinere", per tale intendendo quello occorso nei termini ed alle condizioni di modo, luogo e di tempo rispetto all'orario di servizio, delimitati dalla costante giurisprudenza, per il percorso abituale tra la sede di servizio, la propria abitazione e viceversa, non può costituire oggetto della procedura in argomento, in quanto per l'autorità preposta del Corpo, Reparto o Ufficio del militare che ha subito l'evento lesivo, risultando un evento dannoso al di

fuori di qualunque contesto o situazione di servizio ordinario o di carattere straordinario/eccellenza (servizi comandati, interventi di ordine pubblico, ecc., anche al di fuori del normale orario di servizio) viene meno la possibilità di poter precisare e descrivere uno degli elementi essenziali consistente nella "qualità del servizio prestato dall'infortunato al momento dell'incidente". Pertanto, come già ribadito a suo tempo dalla Direzione Generale della Sanità Militare in data 12 novembre 2009 con circolare n. MDGSAN 001941, per tale fattispecie non può essere istruito il modello ML/C, ma può essere seguita solamente la procedura ordinaria prevista dagli art. 2 e 3 del citato D.P.R. 461/2001, a domanda o d'ufficio.

d'ordine  
L'ISPETTORE GENERALE  
(Gen. Isp. Capo CSArm Enrico TOMAO)









Mod. ML/C n. .... Anno .....

(1) .....

**Giudizio sulla dipendenza da causa di servizio**

Sulla base delle dichiarazioni contenute nella *Parte I* del presente modello dei dati clinici rilevati dalla documentazione sanitaria pervenuta e dagli accertamenti sanitari di questa struttura sanitaria, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 1880 del D.Lgs. n. 66 del 2010 e successive modifiche, giudica che

il: (2) .....

(3) ha riportato la seguente lesione (4): .....

.....  
.....  
.....

per la quale (5) \_\_\_\_\_ ricorrono i requisiti medico-legali per la definizione con il presente Mod. ML/C.

(3) La predetta lesione è (5) \_\_\_\_\_ dipendente da causa di servizio.

(3) Durante il ricovero sono state accertate le seguenti complicazioni: .....

.....

(3) E' sopravvenuto il decesso per (6) .....

.....

che è (5) \_\_\_\_\_ conseguenza della lesione accertata con Mod. ML/C n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

IL DIRETTORE

\_\_\_\_\_, li, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Dichiarazione dell'interessato**

Il sottoscritto, presa conoscenza del predetto giudizio, dichiara di (5) \_\_\_\_\_ accettarlo.

\_\_\_\_\_, li, \_\_\_\_\_

(7) \_\_\_\_\_

- (1) Struttura sanitaria militare;
- (2) Grado Cognome e Nome del ricoverato
- (3) Barrare il caso che ricorre
- (4) Indicare la diagnosi completa delle lesioni riportate nell'evento dannoso, con esclusione di eventuali preesistenze;
- (5) S/NON
- (6) Indicare la diagnosi principale causa del decesso
- (7) Firma dell'interessato.